*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 139º — Numero 257**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 3 novembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

# SOMMARIO


**LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI**

DECRETO-LEGGE 2 novembre 1998, n. **378.**

**Restituzione del contributo straordinario per l'Europa ed altre disposizioni tributarie urgenti** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 1998, n. **379.**

**Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5

DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 1998, n. **380.**

**Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 7

**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**

**Ministero dell'ambiente**

DECRETO 10 settembre 1998, n. **381.**

**Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana** . . . Pag. 9

**Ministero delle finanze**

DECRETO 15 ottobre 1998.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Marsala e dell'ufficio del registro di Marsala** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14

DECRETO 16 ottobre 1998.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Agrigento e dell'ufficio del registro di Agrigento** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14

**Ministero dell'interno**

DECRETO 18 settembre 1998.

**Conferimento di efficacia civile nelle modificazioni concernenti le circoscrizioni territoriali delle diocesi di Benevento e Ariano Irpino-Lacedonia** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15

**Ministero della difesa**

DECRETO 8 ottobre 1998.

**Determinazione del contributo per l'anno 1999 per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16

**Ministero dei trasporti e della navigazione**

DECRETO 13 ottobre 1998.

**Nuove prescrizioni riguardanti l'altezza minima dal suolo dei serbatoi degli autoveicoli alimentati a gas naturale compresso e a gas di petrolio liquefatto (GPL)** . . . . . . . . . . . . . Pag. 16

**Ministero della sanità**

DECRETO 6 ottobre 1998.

**Assegnazione delle coppie di frequenza, canalizzate 12,5 KHz, ricadenti nella banda 450 MHz, al Ministero della sanità per le esigenze del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 17

DECRETO 9 ottobre 1998.

**Autorizzazione all'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di aorta da cadavere a scopo terapeutico** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 19

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

DECRETO 7 ottobre 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Editoriale Occidente», in Roma** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 19

DECRETO 14 ottobre 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola S. Paolo a r.l.», in Frosinone**. . . . . . . . . . . . . . . Pag. 20

DECRETO 14 ottobre 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Gallinape - Società cooperativa agricola a r.l.», in Gallinaro** . . . . . . . . . Pag. 20

DECRETO 14 ottobre 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola S. Elia a r.l.», in S. Elia Fiume Rapido** . . . . . . . Pag. 21

DECRETO 14 ottobre 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa produzione agricola cepranese a r.l.», in Ceprano** . . . . . . . Pag. 21

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Università di Pisa**

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università**. . . . . . . Pag. 22

**Università di Roma «Tor Vergata»**

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università**. . . . . . . Pag. 23

**Università di Udine**

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università**. . . . . . . Pag. 26

**Università di Palermo**

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università**. . . . . . . Pag. 31

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Ministero degli affari esteri:** Comunicato concernente: «Rilascio di exequatur» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 35

**Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:** Cambi di riferimento del 2 novembre 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 35

**Ministero dell'interno:**

Assunzione di nuova denominazione della Congregazione terziarie domenicane di S. Sisto Vecchio, in Roma . Pag. 35

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero di S. Maria del Monte Carmelo delle Carmelitane scalze, in Barzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 35

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 35

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 43

**Ministero per le politiche agricole:** Approvazione del nuovo statuto dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori olivicoli denominata «Consorzio nazionale degli olivicoltori» (C.N.O.), in Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 46

**Banca d'Italia:** Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza della Murchio Sim & Co. S.p.a., in Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 46

**Ferrovie dello Stato - S.p.a.:** Avviso agli obbligazionisti. Pag. 46

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 2 novembre 1998, n. **378.**

**Restituzione del contributo straordinario per l'Europa ed altre disposizioni tributarie urgenti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il contributo straordinario per l'Europa, al fine di adeguare i conti pubblici dello Stato ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht;

Considerato l'impegno assunto dal Governo alla restituzione del sessanta per cento del predetto contributo entro la fine del corrente anno;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza dell'intervento, al fine di consentire alle imprese ed agli enti pubblici, che operano quali sostituti d'imposta, di adottare gli adempimenti necessari per procedere in tempo utile alla restituzione del predetto contributo entro il mese di dicembre;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la cessione dei crediti contributivi dell'INPS e di ovviare a talune difficoltà per i contribuenti in sede di primo acconto dell'IRAP;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Restituzione del contributo straordinario per l'Europa*

1. A ciascun contribuente è restituito un importo pari al 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato.

2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione è effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999.

3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, è riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L'importo rimborsato e l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare devono essere indicati nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono regolate dagli interessati con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per il tramite del medesimo sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto un'apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.

4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli del comma 3 l'importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.

5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998.

6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi da 1 a 5, possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare al centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base del proprio domicilio fiscale, apposita istanza di rimborso.

Art. 2.

*Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), già maturati e quelli che matureranno sino alla data della cessione di cui al comma 15, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto.

2. Le tipologie e i valori dei crediti ceduti, comunque non inferiore all'importo di lire 8.000 miliardi, le modalità tecniche, i tempi e il prezzo della cessione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. Per tipologie diverse da quelle individuate dal predetto decreto si applicano i commi 17 e 18.

3. Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 3, 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado in favore del

cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. L'INPS è tenuta a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei debitori.

4. Il cessionario è individuato ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, fra le banche e gli intermediari finanziari abilitati o fra associazioni temporanee di imprese tra detti soggetti.

5. Il cessionario è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente articolo. Alla società si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere *b)* e *c),* e 4, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo decreto legislativo. Tale società può finanziare le operazioni di acquisto dei crediti anche mediante emissione di titoli. Ai titoli emessi si applicano gli articoli 129 e 143 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; all'emissione dei predetti titoli non si applica l'articolo 11 del medesimo decreto legislativo. Ai fini delle imposte sui redditi, i titoli di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina prevista per i titoli obbligazionari e similari emessi da società quotate nei mercati regolamentati.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma della riscossione a mezzo ruolo, l'INPS è obbligato ad iscrivere a ruolo, ad eccezione dei crediti già oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, per i quali forma un elenco da trasmettere al cessionario, i crediti ceduti, rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, trasmettendo copia degli stessi al cessionario. L'INPS forma un separato elenco dei crediti ceduti, oggetto di contestazione nei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, e lo trasmette al cessionario. Nei rapporti tra cedente e cessionario, l'elenco dei crediti in contestazione e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'art. 1262 del codice civile.

7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei ruoli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riversano le somme riscosse al cessionario.

8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l'INPS ed il cessionario.

9. I rapporti tra il cessionario ed i concessionari della riscossione sono regolati contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall'INPS. Con tale convenzione sono determinati i compensi da corrispondere al concessionario e stabilite idonee forme di controllo sull'efficienza dei concessionari. Il cessionario si obbliga nei confronti dell'INPS a stipulare con i concessionari convenzioni conformi alla convenzione tipo. Ai concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che sono a carico dal cessionario.

10. Il concessionario e il cessionario comunicano all'INPS, in via telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati relativi all'andamento delle riscossioni. L'INPS comunica periodicamente al cessionario gli esiti dei giudizi di cui al comma 8.

11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza di lire 8.000 miliardi e dell'eventuale maggiore somma corrisposta a titolo di prezzo definitivo, nonché degli oneri per il servizio e per la riscossione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1.

12. I concessionari rendono all'INPS il conto della gestione ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

13. L'amministrazione finanziaria effettua nei confronti del concessionario controlli a campione sull'efficienza della riscossione.

14. Resta fermo il diritto al risarcimento dei danni derivanti all'INPS dall'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal cessionario.

15. Il rapporto di gestione dei crediti ceduti dura fino alla data di cessione di tali crediti alla costituenda società in mano pubblica avente per oggetto esclusivo i rimborsi dei crediti di imposta e contributivi.

16. Le cessioni di cui ai commi precedenti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

17. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, secondo periodo.

18. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può essere effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei contributi.

Art. 3.

*Versamento del primo acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive*

1. Nell'articolo 31, comma 1, riguardante il primo acconto dell'imposta, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli omessi o insufficienti versamenti dell'imposta relativi al primo periodo di applicazione della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento dell'imposta da effettuare successivamente alla predetta data applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.».

Art. 4.

*Copertura finanziaria*

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutate in lire 3.000 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte delle economie di spesa recate dall'articolo 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSOLINO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

**98G0435**

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 1998, n. **379.**

**Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 5, che prevede l'emanazione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi con i quali vengono ripartite fra la regione e gli enti locali le funzioni conferite alle regioni qualora le regioni non abbiano adottato, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi previsti nella stessa legge, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti, in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Puglia e Calabria non hanno provveduto entro il termine di cui al citato comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 59 del 1997;

Sentite le regioni inadempienti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Puglia e Calabria.

2. La regione esercita le funzioni di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di servizi per l'impiego, di politiche formative e del lavoro, garantisce il raccordo con il sistema scolastico ed universitario e realizza in particolare:

*a)* la promozione occupazionale con particolare riguardo al lavoro per le fasce deboli;

*b)* il sistema di informazione e orientamento professionale;

*c)* l'osservatorio sul mercato del lavoro;

*d)* il sistema informativo regionale integrato per l'occupazione;

*e)* interventi di innovazione e sperimentazione;

*f)* l'assistenza tecnica e il monitoraggio.

3. Alla regione competono, inoltre, le funzioni ed i compiti in materia di politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Art. 2.

1. Alle province sono conferiti:

*a)* le funzioni e i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 469 del 1997 in materia di collocamento;

*b)* la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui alla lettera *a)*;

*c)* la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti in materia di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 469 del 1997;

*d)* le funzioni già di competenza della commissione regionale per l'impiego;

*e)* le funzioni di cui all'articolo 35-*bis,* comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. Le province erogano servizi e attuano interventi integrati con le attività formative, orientative, di informazione e di promozione occupazionale.

3. I comuni esercitano le funzioni amministrative relative all'orientamento al lavoro.

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è pubblicata nel supplemento ordinario n. 56/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997.

— Il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge n. 59/1997, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 8, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1998, è il seguente:

«5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera *a)*, e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera *c)* del medesimo comma del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale».

— Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1998.

*Note all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), così recita:

«Art. 3 *(Rapporti tra regioni ed enti locali).* — 1. Ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizo delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'art. 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

8. La legge regionale disciplina altresì con norme di carattere generale modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 ed i programmi regionali ove esistenti».

— Per il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge n. 59/1997 si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è citato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è il seguente:

«2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare:

*a)* programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;

*b)* collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;

*c)* programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

*d)* programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;

*e)* indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;

*f)* indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;

*g)* compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica».

*Note all'art. 2:*

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è il seguente:

«1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:

*a)* collocamento ordinario;

*b)* collocamento agricolo;

*c)* collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;

*d)* collocamento obbligatorio;

*f)* collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;

*g)* collocamento dei lavoratori a domicilio;

*h)* collocamento dei lavoratori domestici;

*i)* avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;

*l)* preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

*m)* inizative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile».

— Per il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 35-*bis,* comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 801 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il cui testo aggiornato è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 25 maggio 1998, è il seguente:

«3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai princìpi di cui al comma 2».

**98G0427**

DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 1998, n. **380.**

**Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della medesima legge o per assicurarne la migliore attuazione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, adottato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale, del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

### Art. 1.

1. All'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«*4.* Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa

con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.

*5.* Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o più programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente.

*6.* Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il «referendum» popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 47, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

«2. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti la condizione giuridica dello straniero».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), è pubblicato nel supplemento ordinario n. 139/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 18 agosto 1998.

*Nota all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento vedasi le note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 11 *(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera).* — 1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

4. *Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.*

5. *Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o più programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente.*

6. *Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito*».

**98G0429**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 settembre 1998, n. **381.**

**Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
D'INTESA CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 15), il quale dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa i tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, tenendo anche conto delle norme comunitarie;

Visto il parere favorevole dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità nel quale, pur condividendosi l'esigenza di una politica cautelativa che individui obiettivi di qualità anche al di là dell'adozione di limiti di esposizione mirati alla tutela degli effetti acuti, sono state manifestate perplessità, in considerazione dell'attuale stato di conoscenza scientifica, nei riguardi dell'adozione di misure più restrittive specifiche per l'esposizione a campi modulati in ampiezza;

Ritenuta la necessità di riservare misure più cautelative perlomeno nei casi in cui si possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici per tempi prolungati, da parte di recettori sensibili non esposti per ragioni professionali;

Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 7 maggio 1998, con il quale si esprime parere favorevole allo schema di decreto, subordinandolo all'accoglimento di due proposte di modifica, rispettivamente all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1;

Ritenuto di non accogliere la proposta di emendamento all'articolo 4, comma 2, in quanto renderebbe meno certa e sicura la tutela della popolazione per effetti a lungo termine conseguenti ad esposizione prolungata;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, del 10 settembre 1998, n. prot. UL/98/16640;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Le disposizioni del presente decreto fissano i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz.

2. I limiti di esposizione di cui al predetto decreto, non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.

Art. 2.

*Definizioni ed unità di misura*

1. Le definizioni delle grandezze fisiche citate nel decreto e le corrispondenti unità di misura sono riportate in allegato *A* che, unitamente agli allegati *B* e *C,* è parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

*Limiti di esposizione*

1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1.

TABELLA 1

LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

| Frequenza *f* (MHz) | Valore efficace di intensità di campo elettrico *E* (V/m) | Valore efficace di intensità di campo magnetico *H* (A/m) | Densità di potenza dell'onda piana equivalente (W/m$^2$) |
|---|---|---|---|
| 0,1 – 3 | 60 | 0,2 | – |
| > 3 – 3000 | 20 | 0,05 | 1 |
| > 3000 – 300000 | 40 | 0,1 | 4 |

2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, difiniti in allegato *B*, deve essere minore dell'unità.

Art. 4.

*Misure di cautela ed obiettivi di qualità*

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficati e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m$^2$ per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate.

Art. 5.

*Risanamenti*

1. Nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Le modalità ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni e province autonome, secondo la regolamentazione di cui al precedente articolo 4, comma 3.

2. La riduzione a conformità da svolgere nell'ambito dell'attività di risanamento deve essere effettuata in accordo a quanto riportato nell'allegato *C.*

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 settembre 1998

p. *Il Ministro dell'ambiente*
CALZOLAIO

p. *Il Ministro della sanità*
BETTONI BRANDANI

p. *Il Ministro delle comunicazioni*
VITA

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

*Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1998*
*Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 250*

ALLEGATO A

# DEFINIZIONI ED UNITÀ DI MISURA

*Campo elettrico* $\vec{E}$: si definisce campo elettrico una quantità vettoriale che, in ogni punto di una data regione di spazio, rappresenta il rapporto fra la forza esercitata su una carica elettrica di prova $q$ ed il valore della carica medesima.
L'unità di misura del campo elettrico nel sistema S.I. è il volt/metro (V/m)

*Campo magnetico* $\vec{H}$: si definisce campo magnetico una quantità vettoriale-assiale definita in ogni punto di una data regione di spazio in modo tale che il suo rotore sia eguale alla densità di corrente elettrica totale, compresa la corrente di spostamento.
L'unità di misura del campo magnetico nel sistema S.I. è l'ampere/metro (A/m)

*Densità di potenza elettromagnetica* $S$: è la potenza elettromagnetica che fluisce attraverso l'unità di superficie, normale alla direzione di propagazione. Nella regione di campo lontano $S$ è legata al valore efficace del campo elettrico $E_{eff}$ ed al valore efficace del campo magnetico $H_{eff}$ dalle relazioni

$$S = \frac{E_{eff}^2}{\eta} = \eta \cdot H^2 \qquad \text{essendo } \eta = 377\ \Omega \text{ l'impedenza dello spazio libero}$$

L'unità di misura della densità di potenza elettromagnetica nel sistema S.I. è il watt/metro-quadro (W/m$^2$).

*Frequenza* $f$: numero di cicli o periodi nell'unità di tempo.
L'unità di misura della frequenza nel sistema S.I. è l'hertz (Hz): sono di uso frequente i multipli kilohertz ( 1 kHz=$10^3$ Hz); megahertz( 1 MHz=$10^6$ Hz); gigahertz( 1GHz=$10^9$ Hz)

*Media sull'intervallo temporale* $(t_1, t_2)$ : per una grandezza $p(t)$ variabile nel tempo è data dalla espressione:

$$P = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} p(t)dt$$

*Valore efficace*: di una grandezza periodica $a(t)$ si definisce valore efficace l'espressione

$$A_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t}^{t+T} a^2(t)dt}$$

*Onda piana*: è una distribuzione di campo elettromagnetico propagativo, in cui in ogni punto i vettori campo elettrico e campo magnetico sono perpendicolari fra loro e giacciono su piani perpendicolari alla direzione di propagazione.

*Regione di campo lontano*: regione di spazio, sufficientemente lontano dalla sorgente, nella quale il campo elettromagnetico ha una distribuzione con le caratteristiche dell'onda piana. L'estensione di questa regione dipende dalle dimensioni massime lineari D dell'elemento radiante e dalla lunghezza d'onda $\lambda$ del campo emesso. Si assume che la regione di campo lontano inizia ad una distanza dalla sorgente maggiore della quantità $r$ eguale alla maggiore fra le quantità $\lambda$ e $D^2/\lambda$

*Obiettivi di qualità*: sono valori di campo elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare obiettivi di tutela.

ALLEGATO *B*

## MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 e dei valori di cui all'aticolo 4, comma 2, le intensità dei campi elettromagnetici possono essere determinate mediante calcoli o mediante misure.
Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano 1/2 dei limiti suddetti.
In caso di discordanza fra valore calcolato e valore misurato, è acquisito il valore misurato.
Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono essere eseguite secondo le norme C.E.I. ed in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia dagli organismi internazionali, oppure indicate da Enti ed Associazioni, anche stranieri, di riconosciuta competenza.

Valori normalizzati delle misure
In presenza di più sorgenti, il limite complessivo di esposizione è 1, da ottenere come somma dei contributi normalizzati delle singole sorgenti: tali contributi sono determinati dividendo il quadrato del valore misurato del campo elettrico oppure del campo magnetico per il quadrato del valore limite corrispondente oppure, per le frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, dividendo la densità di potenza per il corrispondente valore limite. La procedura da seguire per la riduzione a conformità è descritta nell'Allegato C.

ALLEGATO *C*

## RIDUZIONE A CONFORMITÀ

La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui allo art. 3 e dei valori di cui all'art. 4, comma 2, deve essere eseguito nel modo seguente: indicando con $E_i$ il campo elettrico della sorgente i-esima, con $L_i$ il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, con $D_i$ la densità di potenza della sorgente e $D_{Li}$ il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente:

(1) $C_i = E_i^2 / L_i^2$ oppure, per frequenze $f$ > 3 MHz, $C_i = D_i / D_{Li}$

Se la somma

(2) $$C = \sum_i C_i$$

supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed i vari segnali $E_i$ vanno pertanto ridotti in modo che risulti $C <= 0,8$ ai fini di maggior tutela della popolazione.

In via preliminare si individuano con $R_i$ quei contributi $C_i$ che singolarmente superano il valore 0,8 : a ciascuno dei corrispondenti segnali $E_i$ deve essere applicato un coefficiente di riduzione $\beta_i$ che soddisfa la relazione $\beta_i R_i = 0,8$

Se la somma

$$C = \Sigma_j C_j + \Sigma_i \beta_i R_i$$

supera il valore 0,8 i vari segnali $E_i$ devono essere ridotti in modo che risulti $C <= 0,8$.

Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione:

$$\sum_k A_k$$

Quindi la (2) può essere scritta :

(3) $$C = \sum_n E_n^2 / L_n^2 + \sum_k A_k + \Sigma_i \beta_i R_i = \sum_n E_n^2 / L_n^2 + \sum_k A_k + \Sigma_i \beta_i E_i^2 / L_i^2$$

Ponendo nella (3) $C=0,8$; $E_j' = \sqrt{\alpha}\, E_j$ $E_n' = \sqrt{\alpha}\, E_n$ si ottiene:

(4) $$0,8 - \sum_k A_k = \alpha \left( \sum_n E_n^2 / L_n^2 + \Sigma_i \beta_i E_i^2 / L_i^2 \right)$$

essendo $\alpha$ il coefficiente di riduzione ed $E_j'$, $E_n'$ i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il testo del comma 6, lettera *a)*, n. 15), dell'art. 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», è il seguente:

«6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

*a)* la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1)-14) *(omissis)*;

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie».

— Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

**98G0430**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 ottobre 1998.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Marsala e dell'ufficio del registro di Marsala.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Marsala e l'ufficio del registro di Marsala hanno comunicato l'irregolare funzionamento degli uffici stessi nel giorno 13 ottobre 1998 per disattivazione dei terminali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimeto delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Marsala e dell'ufficio del registro di Marsala, nel giorno 13 ottobre 1998, per disattivazione dei terminali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 15 ottobre 1998

*Il direttore regionale:* IGNIZIO

**98A9508**

DECRETO 16 ottobre 1998.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Agrigento e dell'ufficio del registro di Agrigento.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste la note con le quali l'ufficio I.V.A. di Agrigento e l'ufficio del registro di Agrigento hanno comunicato l'irregolare funzionamento degli uffici stessi nei giorni 10, 12 e 13 ottobre 1998 per lavori di manutenzione straordinaria presso i locali dei predetti uffici, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici preferirci del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Agrigento e dell'ufficio del registro di Agrigento nei giorni 10, 12 e 13 ottobre 1998 per lavori di manutenzione straordinaria presso i locali dei predetti uffici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 16 ottobre 1998

*Il direttore regionale:* IGNIZIO

**98A9509**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 settembre 1998.

**Conferimento di efficacia civile nelle modificazioni concernenti le circoscrizioni territoriali delle diocesi di Benevento e Ariano Irpino-Lacedonia.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista l'istanza della Nunziatura apostolica diretta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al provvedimento in data 6 marzo 1997 con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali dell'arcidiocesi di Benevento, con sede in Benevento e della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, con sede in Ariano Irpino (Avellino), mediante l'annessione di una parrocchia alla arcidiocesi di Benevento distaccandola alla diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia e l'annessione di tre parrocchie alla diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia distaccandole dall'arcidiocesi di Benevento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1987, modificato con i decreti ministeriali 15 settembre 1988 e 24 gennaio 1990, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Benevento, con sede in Benevento, nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese centoventi parrocchie;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1986 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, con sede in Ariano Irpino (Avellino), nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese quaranta parrocchie;

Accertato che le suddette diocesi sono iscritte, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Visto l'art. 3 dell'accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visti gli articoli 19 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e 14 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al provvedimento in data 6 marzo 1997 con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle due diocesi citate in narrativa, mediante l'annessione alla arcidiocesi di Benevento, distaccandola dalla diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia della parrocchia di Santa Maria Maggiore, con sede in Sant'Arcangelo Trinitate (Benevento), viale delle Vittorie, nonché l'annessione alla diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, distaccandole dalla arcidiocesi di Benevento, delle parrocchie di S. Bartolomeo Apostolo, con sede in Greci (Avellino), largo Chiesa, di San Nicola Vescovo, con sede in Savignano Irpino (Avellino), via Calvario, e di Santa Maria del Monte Carmelo, con sede in Savignano Irpino (Avellino), frazione Savignano Scalo.

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1987, richiamato in premessa e già modificato con decreti ministeriali 15 settembre 1988, e 24 gennaio 1990, relativo all'arcidiocesi di Benevento, nella circoscrizione territoriale dell'arcidiocesi stessa sono comprese centodiciotto parrocchie, di cui ottantaquattro con sede in comuni della provincia di Benevento e trentaquattro con sede in comuni della provincia di Avellino.

Art. 3.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 ottobre 1986, richiamato in premessa, relativo alla diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, nella circoscrizione territoriale della diocesi stessa sono comprese quarantadue parrocchie, di cui trentasette con sede in comuni della provincia di Avellino, e quattro con sede in comuni della provincia di Benevento ed una con sede in comune della provincia di Foggia.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso ai presidenti dei tribunali di Benevento e Avellino perché ne dispongano l'annotazione del registro delle persone giuridiche.

Roma, 18 settembre 1998

*Il Ministro:* NAPOLITANO

**98A9510**

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 8 ottobre 1998.

**Determinazione del contributo per l'anno 1999 per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento;

Decreta:

La misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al registro nazionale, istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita, per l'anno 1999, in L. 500.000.

Il contributo è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata, capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della vigente normativa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1998

*Il Ministro della difesa*
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PINZA

**98A9511**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 13 ottobre 1998.

**Nuove prescrizioni riguardanti l'altezza minima dal suolo dei serbatoi degli autoveicoli alimentati a gas naturale compresso e a gas di petrolio liquefatto (GPL).**

IL DIRIGENTE GENERALE

DIRETTORE DELLA IV DIREZIONE CENTRALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto l'art. 227, commi 1 e 2, del regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 495, in base al quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., ha facoltà di stabilire prescrizioni tecniche nell'ambito delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli indicate nell'appendice V del Titolo III dello stesso decreto;

Vista la sopracitata appendice V, che alla lettera *F,* alinea I), indica «gli equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi»;

Visto l'art. 47, comma 2, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella versione modificata con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, che introduce nell'ordinamento la classificazione dei veicoli basata sulle categorie internazionali;

Considerato che gli equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi, in virtù dell'art. 232, comma 3, del nuovo codice della strada sono disciplinati dagli articoli dal 341 al 351 del regolamento di esecuzione del codice della strada del 1959 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Considerato che le prescrizioni dall'art. 344 del regolamento di esecuzione del codice della strada del 1959 in materia di altezza minima dal suolo dei serbatoi appaiono oggi anacronistiche, incompatibili con le caratteristiche strutturali delle moderne autovetture e dei veicoli di piccole dimensioni e, considerando lo stato della attuale rete viaria, notevolmente migliorata rispetto alle condizioni in cui versava ai tempi della emanazione del codice della strada del 1959, non giustificate tecnicamente;

Considerato altresì che la sopracitata incompatibilità, rendendo oggi impossibile la omologazione nazionale di veicoli equipaggiati all'origine con impianti di alimentazione a metano e GPL, contrasta con la volontà più volte affermata dal Governo di incrementare l'uso di carburanti alternativi quali metano e GPL per le loro caratteristiche ecologiche;

Decreta:

Art. 1.

1. La prescrizione riguardante l'altezza minima dal suolo dei serbatoi per metano e dei serbatoi per GPL disposti sotto la carrozzeria, stabilita all'art. 344 al comma 2 del regolamento di esecuzione del codice della strada del 1959 è sostituita dalla seguente:

«sotto il pavimento della carrozzeria, collegati direttamente alla struttura del veicolo purché essi risultino ad una altezza minima dal suolo non inferiore a:

*a)* mm 200 per i veicoli delle categorie internazionali M2, M3, N2 ed N3;

*b)* mm 155 per i veicoli delle categorie internazionali M1, N1, L4 ed L5,

e protetti da apposite lamiere».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1998

*Il dirigente generale:* D'ULISSE

**98A9512**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 ottobre 1998.

**Assegnazione delle coppie di frequenza, canalizzate 12,5 KHz, ricadenti nella banda 450 MHz, al Ministero della sanità per le esigenze del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992;

Visto l'atto di intesa adottato in data 11 aprile 1996 fra lo Stato e le regioni di approvazione delle lineeguida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 17 maggio 1996;

Visto l'art. 3, commi 2 e 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, che demanda ad un decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle comunicazioni l'individuazione delle radiofrequenze dedicate e riservate al Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto di assegnare al Servizio sanitario nazionale 30 coppie di radiofrequenze, canalizzate 12,5 KHz, ricadenti sulla banda 450 MHz (UHF);

Ritenuto di riservare quattro coppie di frequenze alle esigenze di carattere nazionale ed interregionale;

Ritenuto di assegnare le trenta coppie di frequenza al Ministero della sanità per la successiva messa a disposizione delle regioni e delle province autonome;

Ritenuto di procedere alla ripartizione delle frequenze fra le regioni e le province autonome in conformità alla suddivisione disposta con il decreto ministeriale 21 febbraio 1986, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 1986;

Ritenuto che le frequenze assegnate al Servizio sanitario nazionale debbono essere utilizzate esclusivamente per assicurare i collegamenti fra le centrali operative e le autoambulanze e gli altri mezzi di soccorso coordinati dalle centrali stesse e con i servizi sanitari territoriali dell'emergenza sanitaria;

Ritenuta opportuna la costituzione di una commissione tecnica paritetica fra i Ministeri della sanità e delle comunicazioni e le regioni per l'esame dei progetti tecnici delle reti di collegamento radio proposti dalle regioni e dalle province autonome, per la messa a disposizione delle frequenze e per i controlli sull'esercizio del servizio;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Ministero della sanità, per le esigenze del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, sono assegnate le seguenti coppie di frequenza, canalizzate 12,5 KHz, ricadenti nella banda 450 MHz:

*Elenco canali per il Servizio sanitario nazionale*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 415 D | 450,0125 | 460,0125 |
| 2 | 416 D | 450,0250 | 460,0250 |
| 3 | 417 D | 450,0375 | 460,0375 |
| 4 | 418 D | 450,0500 | 460,0500 |
| 5 | 419 D | 450,0625 | 460,0625 |
| 6 | 420 D | 450,0750 | 460,0750 |
| 7 | 421 D | 450,0875 | 460,0875 |
| 8 | 422 D | 450,1000 | 460,1000 |
| 9 | 423 D | 450,1125 | 460,1125 |
| 10 | 424 D | 450,1250 | 460,1250 |
| 11 | 425 D | 450,1375 | 460,1375 |
| 12 | 426 D | 450,1500 | 460,1500 |
| 13 | 427 D | 450,1625 | 460,1625 |
| 14 | 428 D | 450,1750 | 460,1750 |
| 15 | 429 D | 450,1875 | 460,1875 |
| 16 | 430 D | 450,2000 | 460,2000 |
| 17 | 431 D | 450,2125 | 460,2125 |
| 18 | 432 D | 450,2250 | 460,2250 |
| 19 | 433 D | 450,2375 | 460,2375 |
| 20 | 434 D | 450,2500 | 460,2500 |
| 21 | 435 D | 450,2625 | 460,2625 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | 436 D | 450,2750 | 460,2750 |
| 23 | 437 D | 450,2875 | 460,2875 |
| 24 | 438 D | 450,3000 | 460,3000 |
| 25 | 439 D | 450,3125 | 460,3125 |
| 26 | 440 D | 450,3250 | 460,3250 |
| 27 | 441 D | 450,3375 | 460,3375 |
| 28 | 442 D | 450,3500 | 460,3500 |
| 29 | 443 D | 450,3625 | 460,3625 |
| 30 | 444 D | 450,3750 | 460,3750 |

Art. 2.

1. Il Ministero della sanità mette a disposizione delle singole regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano le frequenze di cui all'art. 1 per il sistema di emergenza sanitaria ed, in particolare, per assicurare i collegamenti fra le centrali operative dell'emergenza sanitaria e le autoambulanze e gli altri mezzi di soccorso, coordinati dalle centrali operative stesse, nonché i servizi sanitari territoriali dell'emergenza sanitaria.

2. La messa a disposizione delle frequenze è disposta dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero delle comunicazioni in relazione alle effettive esigenze dei servizi e previa approvazione da parte della commissione di cui all'art. 6 del progetto tecnico della rete dei radiocollegamenti.

3. Alla ripartizione dei canali fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si provvede in base alla seguente suddivisione per area geografica in ambito comunale e regionale:

*a)* canali suddivisi per area geografica in ambito comunale:

| | | |
|---|---|---|
| A | 415 | 424 |
| B | 416 | 425 |
| C | 417 | 426 |
| D | 418 | 427 |
| E | 419 | 428 |
| F | 420 | 429 |
| G | 421 | 430 |
| H | 422 | 431 |
| I | 423 | 432 |

*b)* canali suddivisi per area geografica in ambito regionale:

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | 433 | 437 | 441 |
| Y | 434 | 438 | 442 |
| Z | 435 | 439 | 443 |
| T | 436 | 440 | 444 |

4. I canali n. 433, n. 434, n. 435 e n. 436 sono riservati ai collegamenti d'interesse nazionale ed interregionali.

5. La ripartizione dei canali in ambito locale è disposta dal Ministero delle comunicazioni sulla base dei progetti tecnici di realizzazione dei sistemi di radiocollegamenti presentati dalle singole regioni e province autonome nel rispetto di quanto previsto dal comma 2.

Art. 3.

1. Le radiofrequenze riservate al Servizio sanitario nazionale sono utilizzate esclusivamente per assicurare i collegamenti di cui all'art. 2, comma 1.

2. Gli enti e le associazioni pubbliche e private, che svolgono, in base a convenzione con il Servizio sanitario nazionale, attività di soccorso sanitario coordinata dalla centrale operativa del 118, utilizzano, per l'espletamento dei servizi di pronto soccorso, coordinati dalla centrale operativa stessa, esclusivamente le frequenze riservate al Servizio sanitario nazionale in base ai criteri ed alle direttive della centrale operativa.

3. L'attivazione dei collegamenti radio attraverso le frequenze di cui all'art. 1 non consente l'ulteriore utilizzazione di frequenze radio diverse per i collegamenti per l'emergenza sanitaria da parte delle centrali operative 118 e degli altri soggetti pubblici e privati convenzionati che fanno parte del sistema di emergenza sanitaria.

4. Le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari, nonché la Croce rossa italiana sono tenuti, entro il termine indicato in sede di approvazione del progetto tecnico di realizzazione del sistema di collegamenti radio con le frequenze di cui all'art. 1 e comunque non oltre tre mesi dalla data di completa attivazione del sistema stesso, a restituire al Ministero delle comunicazioni le frequenze attualmente utilizzate per l'emergenza sanitaria. Il Ministero della sanità di concerto con il Ministero delle comunicazioni può, per particolari esigenze organizzative e per periodi di tempo determinati, autorizzare le predette istituzioni a continuare ad utilizzare, in tutto o in parte, le frequenze attualmente impiegate anche in relazione al necessario ammortamento degli investimenti già effettuati nel settore.

5. Gli enti e le associazioni, pubbliche e private, che abbiano stipulato la convenzione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 citato nelle premesse, sono tenute, entro tre mesi dalla stipula della convenzione, a restituire le frequenze già utilizzate per l'emergenza sanitaria.

Art. 4.

1. Presso il Ministero delle comunicazioni è costituita una commissione tecnica paritetica con il compito di esprimere parere sui progetti tecnici di realizzazione delle reti presentati dalle regioni e dalle province autonome e di sovraintendere al regolare funzionamento dei servizi di telecomunicazioni.

2. La commissione è composta da tre esperti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro delle comunicazioni, tre esperti nominati dal Ministro della sanità e tre esperti nominati dalla conferenza dei

presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. La commissione può invitare, di volta in volta, a partecipare ai lavori funzionari o esperti delle regioni e delle province autonome interessate agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1998

*Il Ministro della sanità*
BINDI

*Il Ministro delle comunicazioni*
MACCANICO

**98A9531**

---

DECRETO 9 ottobre 1998.

**Autorizzazione all'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di aorta da cadavere a scopo terapeutico.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1995, con il quale l'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna, è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di aorta da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna in data 21 settembre 1998, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di aorta da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 7 giugno 1995, i seguenti sanitari:

Freyrie dott. Antonio, dirigente medico di primo livello fascia B presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna;

Saccà dott. Antonino, dirigente medico di primo livello fascia B presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1998

*Il dirigente generale:* D'ARI

**98A9513**

---

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 ottobre 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Editoriale Occidente», in Roma.**

## IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Editoriale Occidente», con sede in Roma, costituita con rogito notaio dott. Paolo Castellini in data 24 gennaio 1980, rep. 3463, reg. soc. 1211/80, tribunale di Roma, B.U.S.C. 25679/174758.

Il presente verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 ottobre 1998

*Il dirigente:* PIRONOMONTE

**98A9514**

---

DECRETO 14 ottobre 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola S. Paolo a r.l.», in Frosinone.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 31 dicembre 1996, eseguita nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola S. Paolo a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 85018 del 6 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola S. Paolo a r.l.», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio dott. Piacitelli Giovanni in data 21 aprile 1989, repertorio n. 6864, registro imprese n. 6422 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. 1366/241126, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 14 ottobre 1998

*Il direttore:* NECCI

**98A9515**

---

DECRETO 14 ottobre 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Gallinape - Società cooperativa agricola a r.l.», in Gallinaro.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 marzo 1997, eseguita nei confronti della società cooperativa «Gallinape - Società cooperativa agricola a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 85018 del 6 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Gallinape - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Gallinaro, costituita per rogito notaio dott. Verde Michele in data 11 aprile 1979, repertorio n. 1536, registro imprese n. 932 del tribunale di Cassino, B.U.S.C. 818/168870, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 14 ottobre 1998

*Il direttore:* NECCI

**98A9516**

DECRETO 14 ottobre 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola S. Elia a r.l.», in S. Elia Fiume Rapido.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 aprile 1997, eseguita nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola S. Elia a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 85018 del 6 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola S. Elia a r.l.», con sede in S. Elia Fiume Rapido, costituita per rogito notaio dott. Marini Claudio in data 27 gennaio 1986, repertorio n. 3905, registro imprese n. 2402 del tribunale di Cassino, B.U.S.C. 1172/218383, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 14 ottobre 1998

*Il direttore:* NECCI

98A9517

DECRETO 14 ottobre 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa produzione agricola cepranese a r.l.», in Ceprano.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 febbraio 1997, eseguita nei confronti della società cooperativa «Cooperativa produzione agricola cepranese a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 85018 del 6 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa produzione agricola cepranese a r.l.», con sede in Ceprano, costituita per rogito notaio dott. Zinzi Angelo in data 24 gennaio 1986, repertorio n. 1662, registro imprese n. 4762 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. 1154/217720, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 14 ottobre 1998

*Il direttore:* NECCI

98A9518

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341:

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Visti il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, ed il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 17 giugno 1998, con i quali sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto rettorale n. 01-951 del 4 giugno 1998 con il quale è stato emanato il regolamento didattico di Ateneo, affisso all'Albo dell'Università 4 giugno 1998;

Vista la proposta di modifica di statuto relativa all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, approvata dal senato accademico con deliberazione n. 138 del 3 febbraio 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 9 settembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

1.1. Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Art. 2.

2.1. È istituita la scuola di specializzazione in «Chirurgia vascolare» afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

2.2. È contestualmente emanato lo statuto della suddetta scuola allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

2.3. La scuola di specializzazione in «Chirurgia vascolare» sarà attivata dall'anno accademico 1998/1999.

Art. 3.

3.1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa,12 ottobre 1998

*Il rettore:* MODICA

---

STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA VASCOLARE

Art. 1. — La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della diagnostica, della clinica e della terapia chirurgica, delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene e dei linfatici.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 4. — Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia (*) e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 4 candidati per anno.

Art. 7. — Sede amministrativa della scuola è il dipartimento di chirurgia.

---

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZATE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A) *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze di anatomo-fisopatologia ed anatomia chirurgica; deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, E09B istologia, E10X biofisica medica (E06A fisiologia umana), F01X statistica medica, F06A anatomia patologica, F07G malattie del sangue, K05B informatica, K06X bioingegneria, L18C linguistica inglese.

B) *Area di semiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva e non invasiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche cliniche e di diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al trattamento delle vasculopatie cerebrali, viscerali e periferiche, nonché delle malattie cardiache più frequenti.

Settori: F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E chirurgia vascolare, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

C) *Area di specialità chirurgiche correlate.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali metodologiche e cliniche relative ai settori specialistici correlati, nonché le loro fondamentali tecniche chirurgiche. In particolare deve acquisire la pratica clinica per la diagnosi ed il trattamento chirurgico e postoperatorio delle più frequenti malattie chirurgiche.

Settori: F06A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica, F09X chirurgia cardiaca, F10X chirurgia urologica, F16A malattie dell'apparato locomotore.

D) *Area di chirurgia vascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve sapere integrare le conoscenze semeiologiche dell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici;

Settori: F06A anatomia patologica, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E chirurgia vascolare, F09X cardiochirurgia.

E) *Area di chirurgia endovascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le normali nozioni teorico pratiche del cateterismo arterioso e le terapie endovascolari; ivi comprese le terapie locoregionali, farmacologiche, la dilatazione percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, nonché le metodiche da esse derivanti. Deve inoltre acquisire conoscenza e capaci pratica nelle metodiche di controllo strumentale invasive e non.

Settori: F08E chirurgia vascolare, F18X diagnostica per immagini.

F) *Area angiologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze teorico-pratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari di interesse medico.

Settori: F07C malattie dell'apparato cardiovascolare.

G) *Area di anestesiologia e valutazione critica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre, acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F08A chirurgia generale, F08E chirurgia vascolare, F21X anestesiologia, F22B medicina legale.

---

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualità; dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

Procedure diagnostiche di malattie vascolari:

*a)* diagnostica vascolare incruenta: 200 casi di cui almeno il 50% eseguito in prima persona;

*b)* diagnostica vascolare cruenta: 100 casi a cui lo specializzando partecipa in collaborazione; interventi di chirurgia vascolare di alta e media chirurgia: 200 casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona;

interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di cui almeno il 15% eseguiti in prima persona;

interventi di chirurgia endovascolare: 100 casi di cui almeno 10% effettuato in prima persona; interventi di chirurgia generale: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona. Infine, lo specializzando deve avere partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

**98A9519**

---

## UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 dell'11 settembre 1996, relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport;

Visto che il consiglio di facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 24 novembre 1997 ha espresso parere favorevole alla proposta di istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nella seduta del 24 febbraio 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 febbraio 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento;

Visto il parere favorevole all'istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport, espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 7 ottobre 1998,

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è così ulteriormente modificato.

*Articolo unico*

È istituita ed attivata, a partire dall'anno accademico 1998/1999, la scuola di specializzazione, del settore medico, in «medicina dello sport» che va ad aggiungersi all'elenco delle scuole di specializzazione di cui al titolo X dello statuto.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN MEDICINA DELLO SPORT

*Ordinamento didattico secondo le norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica*

Art. 1.

La scuola di specializzazione in medicina dello sport risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina dello sport, sia riguardo alla attività scolastica, che a quella amatoriale, che a quella agonistica, che a quella correttiva.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 4.

La scuola ha la durata di quattro anni.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 5.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le stutture della facoltà di medicina e chirurgia, Università degli studi di Roma «Tor Vergata», dipartimento di medicina interna, e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1002 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio alla professione.

Art. 7.

La scuola comprende le seguenti aree di addestramento professionalizzante, per le quali sono previsti i relativi settori scientifico-disciplinari.

A) *Area propedeutica, morfologica e fisiologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di base su struttura e funzioni degli apparati direttamente e indirettamente implicati nelle attività sportive, sulle principali correlazioni biochimiche e nutrizionali dall'età evolutiva a quella adulta con la capacità di elaborare statisticamente i dati raccolti.

Settori: E05A biochimica; E06A fisiologia umana; E06B alimentazione e nutrizione umana; E01X statistica medica; E03X genetica medica; F19A pediatria generale e specialistica.

B) *Area fisiopatologica e farmacologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali conoscenze dei meccanismi fisiopatologici, compresi quelli connessi con la traumatologia sportiva nonché le principali cognizioni di farmacologia, terapia del dolore e tossicologia sportiva.

Settori: F04A patologia generale; E07X farmacologia; F07E endocrinologia.

C) *Area patologica e traumatologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le patologie di interesse internistico cardiologico e ortopedico-traumatologico che limitano o controindicano l'attività fisica e sportiva. Deve inoltre conoscere gli effetti dei farmaci sulle capacità prestative con particolare riguardo agli aspetti tossicologici.

Settori: F07A medicina interna; F07B malattie dell'apparato respiratorio; F07C malattie dell'apparato cardiaco; F16A malattie dellapparato locomotore.

D) *Area valutativa e medico-preventiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di effettuare una completa valutazione clinica e strumentale dello sportivo sia a riposo che sotto sforzo: Egli deve inoltre conoscere le principali malattie e patologie ortopediche in rapporto all'attività motoria in generale ed ai diversi sport. Deve anche apprendere le patologie correlate allattività sportiva con finalità di prevenzione.

Settori: E06A fisiologia umana; F04B patologia clinica; F07A medicina interna; F16A malattie dell'apparato locomotore; F22A igiene generale e applicata.

E) *Area terapeutica e riabilitativa.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principali concetti di pronto soccorso, terapia e riabilitazione nelle diverse lesioni traumatologiche di interesse sportivo. Deve inoltre conoscere l'influenza dell'attività sportiva su patologie preesistenti e l'utilizzazione della medesima a fini terapeutici.

Settori: F07A medicina interna; F08A chirurgia generale; F16A malattie dell'apparato locomotore; Fl6B medicina fisica e riabilitativa; F2lX anestesiologia.

F) *Area psicologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i fondamenti della psicologia applicata allo sport ed acquisire gli strumenti per una corretta valutazione dei comportamenti psicomotori e delle motivazioni alla pratica sportiva, specie in età evolutiva.

Settori: E06A fisiologia umana; M10B psicobiologia e psicologia fisiologica.

G) *Area organizzativa e tecnico-metodologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza dei concetti fondamentali relativamente ai seguenti ambiti: teoria del movimento e dello sport; etica sportiva; organizzazione sportiva nazionale ed internazionale; regolamentazione delle diverse specialità sportive; teoria; metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

Settore: F22A igiene generale ed applicata.

H) *Area medico-legale e assicurativa.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi della responsabilità professionale medico-sportiva nei confronti della colpa generica, della colpa specifica e della tutela dei diriti dell'atleta. Deve essere informato sulle normative della tutela assicurativa per il rischio privato sportivo nonché dei regolamenti, nazionali ed internazionali delle assicurazioni a particolare tutela dell'atleta.

Settore: F22B medicina legale.

Art. 8.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica-elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1º Anno:*

Morfofisiologia e propedeutica (ore 350):
- anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore . . . . . ore 60
- fisiologia dell'apparato motorio . . . . . » 60
- biochimica dell'esercizio fisico . . . . . » 60
- fisiologia dell'esercizio fisico I . . . . . » 60
- uxologia, somatometria e biotipologia . . . » 60
- informatica medica e biometria . . . . . » 50

Tecnico-sportiva (ore 50):
- sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive . . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

*2º Anno:*

Morfofisiologica e propedeutica (ore 150):
- fisiologia dell'esercizio fisico . . . . . ore 50
- dietetica applicata alle attività sportive . . » 50
- biomeccanica dello sport . . . . . » 50

Fisiopatologica e farmacologica (ore 150):
- patologia generale delle attività sportive » 50
- farmacologia applicata alle attività sportive e doping . . . . . » 50
- endocrinologia generale e neuroendocrinologia dello stress . . . . . » 50

Psicologia (ore 50):
- psicologia dello sport . . . . . » 50

Tecnico-sportiva (ore 50):
- metodologia dell'allenamento sportivo . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

*3º Anno:*

Morfologica e propedeutica (ore 50):
- fisiologia dello sport . . . . . ore 50

Fisiopatologica (ore 50):
- semeiotica applicata alle attivà sportive . . » 50

Valutativa e medico preventiva (ore 170):
- valutazione medico-internistica della capacità fisica dell'atleta . . . . . » 50
- igiene generale ed applicata alle attività sportive . . . . . » 50
- medicina dello sport in età evolutiva . . . . » 50

Terapeutica e riabilitativa (ore 60):
- terapie medico-chirurgiche e di pronto soccorso . . . . . » 50
- traumatologia degli sport . . . . . » 50

Medico legale e assicurativa (ore 50):
- medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive . . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno:*

Fisiopatologica (ore 110):

fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari . . . . . . . . . . . ore 50

cardiologia dello sport . . . . . . . . . . . . . . . » 60

Valutativa e medico preventiva (ore 60):

valutazione della capacità fisica dell'atleta » 60

Terapeutica e riabilitativa (ore 230):

emergenza medico chirurgica nella pratica sportiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 60

fisiochinesiterapia in medicina dello sport » 60

riabilitazione funzionale in medicina dello sport » 60

sport-terapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 9.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, i seguenti atti specialistici in strutture proprie della scuola o in strutture convenzionate, in particolare con quelle gestite dal CONI:

1) aver partecipato alla valutazione di almeno 300 giudizi di idoneità, di cui 50 derivanti dalla valutazione integrativa di esami strumentali e/o di laboratorio per problematiche in ambito cardiologico, internistico, ortopedico;

2) aver partecipato alla definizione di 50 protocolli di riabilitazione post-traumatica ed aver eseguito differenti tipi di bendaggi funzionali per traumi da sport;

3) aver stilato almeno 5 protocolli di osservzione diretta, effettuata presso centri sportivi amatoriali ed agonistici, centri riabilitativi e correttivi ed istituzioni scolastiche, per una corretta valutazione dei comportamenti;

4) aver seguito almeno 20 gare, affiancando il medico addetto nella raccolta del liquido organico per l'antidoping;

5) aver personalmente eseguito almento 30 valutazioni funzionali ergonometriche in atleti e 5 cardiopatici e/o asmatici;

6) Aver partecipato alla formulazione di almeno 30 programmi di allenamento in 4 discipline sportive (2 a prevalente attività anaerobica e 2 a prevalente attività aerobica).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Art. 10.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

ambulatori e laboratorio del servizio di fisiopatologia cardiorespiratoria, dipartimento di medicina interna, università degli studi di Roma «Tor Vergata» (osp. S. Eugenio);

ambulatorio di medicina del lavoro, dipartimento di sanità pubblica, università degli studi di Roma «Tor Vergata» (sede centrale);

ambulatori e laboratori della cattedra di ortopedia dell'università degli studi di Roma «Tor Vergata» (osp. S. Eugenio);

ambulatori della cattedra di medicina fisica e riabilitazione dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» (osp. Celio);

ambulatori del Comando generale della guardia di finanza, servizio sanitario del centro sportivo atleti nei comprensori di Legione allievi (1° reparto atleti), villa Spada (2° reparto atleti), Sabaudia (3° reparto atleti).

ambulatori e laboratori dell'Istituto di medicina dello sport di Roma (C.O.N.I. - F.M.S.I.).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1998

*Il rettore:* FINAZZI AGRÒ

**98A9520**

## UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Udine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1994;

Visto il regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 411 del 29 maggio 1998, entrato in vigore il 15 giugno 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1995, n. 88, con cui è stato approvato il nuovo ordinamento didattico universitario della scuola di specializzazione «Psichiatria»;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico di Ateneo formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine, relative all'istituzione della scuola di specializzazione in «Psichiatria» rispettivamente in data:

consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 21 gennaio 1998;

consiglio di amministrazione del 2 marzo 1998;

senato accademico del 1° aprile 1998;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 9 settembre 1998 relativo alla scuola di specializzazione in argomento;

Decreta:

1. È istituita ed attivata, presso la facoltà di medicina e chirurgia, dell'Università degli studi di Udine la scuola di specializzazione in «Psichiatria» a partire dall'anno accademico 1998-99.

2. È riportato il capo I del titolo IV dell'allegato C) del regolamento didattico di Ateneo (decreto rettorale n. 411 del 29 maggio 1998) relativo alle «Norme comuni delle scuole di specializzazione del settore sanitario al fine di consentire una corretta lettura delle disposizioni specifiche della scuola in argomento:

## TITOLO IV

## FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Scuole di specializzazione del settore sanitario (allegato «C»)

### *Capo I*

### SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE SANITARIO NORME COMUNI

#### Art. 1.

*Istituzione, finalità, titolo conseguito*

1. Presso l'Università degli studi di Udine sono istituite le scuole di specializzazione dell'area medica, eventualmente articolate in indirizzi, di cui ai successivi Capi.

2. Le scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica.

3. Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore.

4. L'Università degli studi di Udine può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

#### Art. 2.

*Organizzazione delle scuole*

1. La durata del corso degli studi per ogni singola specializzazione è definito nell'ordinamento didattico specifico della scuola.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi.

3. Concorrono al funzionamento delle scuole le facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.

4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto dallo statuto; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonché, per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

9. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 3.

*Piano di studi di addestramento professionale*

1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo 2, comma 3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 1, comma 2 e gli obiettivi specificati nelle tabelle «A» e «B», relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

*a)* la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;

*b)* la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella specifica tabella «A». L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella «B».

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi 1 e 2 è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 4.

*Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio.*

1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento della attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 5.

*Esame di diploma*

1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal direttore della scuola.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standards nazionale specifico riportato nelle tabelle «B».

Art. 6.

*Protocolli di intesa e convenzioni*

1. L'Università, su proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quanto trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del 2° comma, dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 7.

*Norme finali*

1. Le tabelle «A» e «B», che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

3. Le scuole di specializzazione che non si adeguino al nuovo ordinamento entro l'anno accademico immediatamente successivo alla pubblicazione dell'ordinamento didattico nazionale cessano la loro attività.

4. Il presente ordinamento generale si applica alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti.

Dopo l'articolo 164 del Capo XXIII del Titolo IV (Facoltà di medicina e chirurgia) dell'allegato C) «Scuole di specializzazione» del regolamento didattico di Ateneo vengono inseriti i seguenti articoli:

*Capo XXIV*

REGOLAMENTO E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA

Art. 165.

*Istituzione, finalità, titolo conseguito*

1. La scuola di specializzazione in psichiatria risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della psichiatria e della psicoterapia.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 166.

*Durata*

1. Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 167.

*Organizzazione del corso*

1. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate i protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella «A» e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e disciplinari.

2. La sede amministrativa della scuola è la clinica psichiatrica dell'Università degli studi di Udine. Tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al precedente comma e fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi previsti dalle norme vigenti, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscrittti determinato in dodici (tre per ogni anno di corso). Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero della sanità, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) *Area di psichiatria biologica e neuropsicofarmacologia.*

Obiettivo: conoscenza della anatomofisiologia delle strutture nervose correlate con i processi psichici. Conoscenza dei correlati biochimici, fisiologici, endocrinologici e strutturali delle sindromi psichiatriche.

Conoscenza dei concetti di gene e di trasmissione genetica in rapporto alle malattie mentali; acquisizione dei principali metodi di ricerca genetica in psichiatria.

Conoscenza delle malattie neurologiche con espressività clinica di tipo psichiatrico.

Conoscenza della classe di appartenenza, dello spettro d'azione, dei meccanismi d'azione, della cinetica, delle indicazioni, delle controindicazioni, degli effetti indesiderati, della tossicità, delle sindromi da sospensione e dall'impiego clinico degli psicofarmaci.

Conoscenza delle altre terapie biologiche.

Uso di personal computer e di strumenti di comunicazione con banche dati remote e applicazione della statistica alla ricerca in psichiatria.

Settori: E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, F11A psichiatria, F11B neurologia, E05B biochimica clinica, F03X genetica medica, F07E endocrinologia, F01X statistica medica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

B) *Area di psicopatologia e metodologia psichiatrica.*

Obiettivo: possedere un corretto corredo psicopatologico sulle varie forme di patologia mentale, interpretare adeguatamente profili diagnostici differenziali, nonché orientare razionalmente all'indicazione e alla verifica delle terapie; essere in grado di effettuare psicodiagnosi strumentali attraverso la corretta applicazione di test psicologici, neuropsicologici e scale di valutazione di comune impiego in psichiatria.

Settori: F11A psichiatria.

C) *Area di psichiatria clinica.*

Obiettivo: conoscere le caratteristiche eziopatogenetiche, cliniche e prognostiche delle malattie psichiatriche, comprese quelle in età infanto-adolescenziale, geriatrica, le malattie psicosomatiche e gli indirizzi di gestione clinica e di presa in carico.

Dimostrare di possedere le competenze tecniche e metodologiche per trattare i vari quadri clinici, incluse le situazioni di crisi e di psichiatria di consultazione e di collegamento.

Conoscenza dell'uso integrato delle diverse terapie psichiatriche.

Settori: F11A psichiatria, E07X farmacologia.

D) *Area di psicoterapia.*

Obiettivo: conoscenza della psicologia generale ed evolutiva, delle basi teoriche e delle tecniche delle varie forme di psicoterapia individuale, familiare e di gruppo e acquisizione degli strumenti per l'esercizio di una specifica forma strutturale di psicoterapia.

Settori: F11A psichiatria.

E) *Area di psichiatria sociale.*

Obiettivo: conoscenza dei correlati sociali della patologia mentale, dei principi di igiene mentale, degli aspetti etici e giuridici riguardanti il rapporto col paziente, la responsabilità professionale, l'attività peritale, gli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, le basi della ricerca epidemiologica e le diverse metodiche riabilitative e risocializzanti in psichiatria.

Settori: F11A psichiatria, F22B medicina legale, F16B medicina fisica e riabilitativa.

TABELLA *B* - *Standards complessivi di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

aver preso in carico almeno 80 pazienti per i quali ha definito diagnosi, eziopatogenesi e prognosi, curando il versante terapeutico sotto il profilo delle indicazioni, controindicazioni ed effetti indesiderati di ogni trattamento;

aver seguito almeno 20 casi in psicoterapia con supervisione;

aver seguito almeno 10 casi con programmi di riabilitazione psichiatrica;

aver seguito almeno 5 disegni sperimentali di trattamento con psicofarmaci;

aver effettuato almeno 20 interventi di psichiatria di consultazione e collegamento;

aver effettuato almeno 50 turni di guardia psichiatrica attiva;

aver somministrato ad almeno 40 pazienti test psicometrici e scale di valutazione;

aver affrontato problemi di psichiatria forense con particolare riguardo ai temi della responsabilità professionale e al rapporto tra imputabilità e malattia mentale.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno tre di quelle di seguito indicate):

*a)* psicofarmacoterapia: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativamente alle indicazioni, controindicazioni, meccanismi d'azione, interazione degli psicofarmaci e alle correlazioni tra psicofarmacoterapia e altre procedure terapeutiche psichiatriche (varie modalità di intervento psicoterapeutico individuale o di gruppo, tecniche di psicoeducazione, risocializzazione, riabilitazione);

*b)* psicoterapia: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relative alle principali tecniche di riabilitazione in psichiatria e alla correlazione di queste con altre modalità di intervento terapeutico;

*c)* riabilitazione psichiatrica: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relative alle principali tecniche di riabilitazione in psichiatria e alla correlazione di queste con altre modalità di intervento terapeutico;

*d)* psichiatria forense: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relative alla legislazione psichiatrica, ai problemi etici e giuridici dell'operare psichiatrico, all'espletamento delle perizie psichiatriche concernenti sia problemi del rapporto tra imputabilità e malattie mentali che di responsabilità professionale dello psichiatra;

*e)* medicina delle farmacotossicodipendenze: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche relativamente ai meccanismi di dipendenza, tolleranza, astinenza, craving degli psicofarmaci e delle sostanze di abuso; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento delle farmacodipendenze; aver acquisito esperienza nelle problematiche relative alla comorbilità psichiatrica delle tossicodipendenze;

*f)* psichiatria geriatrica: aver acquisito approfondite conoscenze sulle peculiarità della patologia psichiatrica in età senile, con particolare riferimento ai meccanismi dell'invecchiamento cerebrale e del deterioramento mentale e delle problematiche psicosociali dell'anziano; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento dei quadri psichiatrici in età senile nonché nei problemi inerenti l'istituzionalizzazione e l'assistenza domiciliare;

*g)* psichiatria adolescenziale: aver acquisito approfondite conoscenze sulle peculiarità della patologia psichiatrica in età adolescenziale e sulle problematiche psicobiologiche e psicosociali dell'adolescente; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento dei quadri psichiatrici in età adolescenziale;

*h)* psicologia medica: aver acquisito approfondite conoscenze sui rapporti fra patologia internistiche o chirurgiche e disturbi mentali, sulle problematiche relative alla psichiatria di consultazione e collegamento e alla medicina psicosomatica, sugli aspetti psicologici del paziente non psichiatrico, degli operatori medici e non, e più in generale, delle strutture assistenziali; aver acquisito esperienza pratica relativamente ai settori suddetti nella diagnosi e nel trattamento e aver conseguito una opportuna formazione relativa al rapporto medico-paziente.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Art. 168.

*Disposizioni finali*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 30 settembre 1998

*Il rettore:* STRASSOLDO

**98A9521**

## UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministeo dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'oportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 16 aprile 1998); senato accademico seduta del 18 maggio 1998; consiglio di amministrazione seduta del 9 settembre 1998;

Decreta

di modificare l'ordinamento didattico del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche della facoltà di farmacia.

ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE.

Visto il decreto 30 giugno 1995 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996 si propone la seguente modifica di statuto relativa al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (tabella XXVII-*bis)*:

Art. 1.

Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire le competenze per le altre funzioni professionali dei laureati del settore farmaceutico, come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria. Per accedere ad esse i laureati dovranno aver svolto sei mesi di tirocinio professionale che non potrà essere svolto durante il corso di studi.

Art. 2.

*Durata ed articolazione del corso di laurea*

La durata del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF) fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale.

Il consiglio della struttura didattica competente può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'impegno complessivo è di almeno duemiladuecento ore di attività didattica assistita corrispondenti a ventotto annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5.

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite di corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Di norma il corso di insegnamento monodisciplinare o integrato ha la durata di settanta ore, comprensive di tutte le attività didattiche.

Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di centoventi ore complessive.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione d'esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento del profitto il consiglio della struttura didattica può accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra ventisei e ventotto.

Lo studente dovrà superare inoltre un esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esme di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dall'indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 3.

*Regolamento di Ateneo*

La facoltà nel recepire, nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indica per ciascuna area gli insegnamenti attigendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 5, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

*Manifesto degli studi*

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facoltà (o il consiglio della struttura didattica competente):

*a)* stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 5 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, etc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

*b)* attiva gli indirizzi;

*c)* fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

*d)* indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 861432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258191, trovano riscontro nei settori scientifico disciplinari indicati tra parentesi:

| | |
|---|---|
| Biologia animale e vegetale | (E02A; E08X; E13X) |
| Fisica | (B01B) |
| Chimica generale ed inorganica | (C03X) |
| Chimica organica | (C05X) |
| Chimica analitica | (C01A) |
| Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali | (C07X) |
| Biochimica generale ed applicata (medica) | (E05A; E05B) |
| Anatomia e fisiologia; terminologia medica | (E09A; E04A; F04A) |
| Microbiologia | (E12X; F05X) |
| Farmacologia e farmacoterapia | (E07X) |
| Tecnologia farmaceutica | (C08X) |
| Tossicologia | (E07X) |
| Farmacognosia | (E07X; E08X) |
| Legislazione, se del caso, deontologia | (C08X |

Art. 5.

*Articolazione del corso di laurea. Aree didattiche, settori scientifico-disciplinari, annualità, obiettivi didatici formativi.*

QUADRIENNIO DI BASE

*Area 1 - Fisico-matematica* (2 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le conoscenze di matematica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea;

fornire le nozioni principali della fisica classica compresi la termodinamica e l'elettromagnetismo.

| Settori scientifico-disciplinari | |
|---|---|
| A01B | Algebra |
| A01C | Geometria |
| A02A | Analisi matematica |
| A02B | Probabilità e statistica matematica |
| A03X | Fisica matematica |
| B01B | Fisica |

| Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 851432 viene attivato l'insegnamento: | |
|---|---|
| Fisica | B01B |

*Area 2 - Chimica* (6 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire un'approfondita conoscenza di tutti i concetti fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale ed inorganica, necessari per affrontare le varie discipline professionali;

fornire i principi basilari della chimica organica, nonché i meccanismi di reazione dei composti organici, il chimismo dei gruppi funzionali organici, i composti ciclici, la stereochimica e le famiglie dei composti naturali di interesse biologico;

fornire i principi della spettroscopia nei suoi vari aspetti applicativi.

| Settori scientifico-disciplinari | |
|---|---|
| C01A | Chimica analitica |
| C02X | Chimica fisica |
| C03X | Chimica generale ed inorganica |
| C05X | Chimica organica |

Sono obbligatorie n. 3 annualità nel settore C05X.

| Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 851432 vengono attivati gli insegnamenti:: | |
|---|---|
| Chimica analitica | C01A |
| Chimica generale ed inorganica | C03X |
| Chimica organica | C05X |

*Area 3 - Farmaceutica* (5 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire una approfondita conoscenza della chimica farmaceutica inerente la sintesi, le proprietà, i meccanismi d'azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e i rapporti struttura attività;

fornire le conoscenze teoriche e pratiche di base del laboratorio di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per riconoscere e dosare i farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee.

| Settori scientifico-disciplinari | |
|---|---|
| C07X | Chimica farmaceutica |

Sono obbligatorie n. 3 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

| Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 851432 vengono attivati gli insegnamenti: | |
|---|---|
| Chimica farmaceutica e tossicologica | C07X |
| Analisi dei medicinali | C07X |

*Area 4 - Tecnologico-applicativa* (3 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le basi per la formulazione e preparazione dei medicamenti nonché la conoscenza delle metodologie della tecnica farmaceutica anche in campo industriale ed una adeguata conoscenza degli aspetti legislativi e deontologici;

fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata.

| Settori scientifico-disciplinari | |
|---|---|
| C08X | Farmaceutico tecnologico applicativo |

Sono obbligatorie n. 1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

| Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 851432 viene attivato l'insegnamento: | |
|---|---|
| Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche | C08X |

*Area 5 - Biologica* (6 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della terminologia medica; fornire adeguate cognizioni di microbiologia;

fornire le cognizioni di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

| Settori scientifico-disciplinari | |
|---|---|
| E02A | Zoologia |
| E04A | Fisiologia generale |
| E05A | Biochimica |
| E07X | Farmacologia |
| E08X | Biologia farmaceutica |
| E09A | Anatomia umana |
| E12X | Microbiologia generale |
| E13X | Biologia applicata |
| F04A | Patologia generale |
| F05X | Microbiologia e microbiologia clinica |

Sono obbligatorie n. 2 annualità nel settore E05A.

| Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 851432 vengono attivati gli insegnamenti: | |
|---|---|
| Biologia vegetale | E08X |
| Biologia animale | E02A o E13X |
| Biochimica | E05A |
| Biochimica applicata | E05A |
| Farmacognosia | E07X o E08X |
| Anatomia umana | E09A |
| Fisiologia generale | E04A |
| Patologia generale | E04A |
| Microbiologia | F05A |

*Area 6 - Farmacologia* (2 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e della farmacoterapia e della tossicologia relativi alle metodologie per lo studio dei farmaci negli aspetti riguardanti la somministrazione, l'azione, il metabolismo, la tossicità, le interazioni e gli effetti collaterali.

| Settori scientifico-disciplinari | |
|---|---|
| E07X | Farmacologia |

| Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 851432 vengono attivati gli insegnamenti: | |
|---|---|
| Farmacologia e farmacoterapia | E07X |
| Tossicologia | E07X |

QUINTO ANNO

*Indirizzi di specializzazione professionale* (4 annualità).

Ogni indirizzo, di seguito indicato, prevede di norma:

n. 1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

INDIRIZZO ALIMENTARE

Finalità: fornire approfondite conoscenze teoriche e tecnico-pratiche di tipo analitico, che consentano di operare nel campo analitico industriale libero professionale o di ricerca, su prodotti alimentri e dietetici.

| Settori scientifico-disciplinari | | Annualità |
|---|---|---|
| C09X | Chimica bromatologica | 2 |
| C07X | Chimica farmaceutica | 1 |
| E06B | Alimentazione e nutrizione umana | 1 |

INDIRIZZO COSMETOLOGICO

Finalità: fornire una approfondita conoscenza degli aspetti chimici, tossicologici, formulativi, analitici e legislativi connessi ai prodotti cosmetici.

| Settori scientifico-disciplinari | | Annualità |
|---|---|---|
| C07X | Chimica farmaceutica | 2 |
| C08X | Farmaceutico tecnologico applicativo | 2 |

INDIRIZZO SCIENZA E SVILUPPO DEI FARMACI

Finalità: fornire, sia sul piano metodologico che applicativo, una più approfondita conoscenza in merito alla progettazione, sintesi e struttura dei farmaci, allo studio delle relazioni struttura-attività finalizzato alla progettazione di nuove molecole bioattive, oltre alla modulazione strutturale dei farmaci noti anche attraverso applicazioni di modellistica molecolare.

| Settori scientifico-disciplinari | | Annualità |
|---|---|---|
| C07X | Chimica farmaceutica | 2 |
| C05X | Chimica organica | 1 |
| C08X | Farmaceutico tecnologico applicativo | 0,5 |
| C07X | Farmacologia | 0,5 |

INDIRIZZO FARMACOLOGICO

Finalità: fornire le conoscenze teorico-pratiche di farmacologia e tossicologia richieste per operare nell'ambito della ricerca e dello sviluppo di nuovi farmaci nonché della caratterizzazione tossicologica di sostanze di diversa origine.

| Settori scientifico-disciplinari | | Annualità |
|---|---|---|
| E07X | Farmacologia | 2 |
| E05B | Biochimica clinica | 1 |
| C07X | Chimica farmaceutica | 1 |

INDIRIZZO BIOTECNOLOGICO

Finalità: fornire una approfondita conoscenza degli aspetti metodologici e delle strumentazioni utili nel settore biotecnologico e finalizzati alla progettazione, sviluppo e produzione di farmaci di origine sintetica ed estrattiva.

| Settori scientifico-disciplinari | | Annualità |
|---|---|---|
| C07X | Chimica farmaceutica | 1 |
| E05A | Biochimica | 1 |
| E04B | Biologia molecolare | 1 |
| F05X | Microbiologia e microbiologia clinica | 1 |

*Norme transitorie*

Quando la facoltà si sarà adeguata al suddetto ordinamento didattico, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà inoltre provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro cinque anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 28 settembre 1998

*Il rettore:* GULLOTTI

**98A9522**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Comunicato concernente: «Rilascio di exequatur»

Con riferimento all'estratto nella *Gazzetta ufficiale* - serie generale - n. 247 del 22 ottobre 1998 a pag. 57, prima colonna, con cui il 3 ottobre 1998, il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Alessio Semerari, console onorario della Repubblica del Perù a Trieste, si comunica che l'esatto nome è Alessio Semerani.

**98A9525**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 2 novembre 1998*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1633,53 |
| ECU | 1943,90 |
| Marco tedesco | 989,30 |
| Franco francese | 295,05 |
| Lira sterlina | 2726,85 |
| Fiorino olandese | 877,30 |
| Franco belga | 47,956 |
| Peseta spagnola | 11,639 |
| Corona danese | 260,21 |
| Lira irlandese | 2461,73 |
| Dracma greca | 5,840 |
| Escudo portoghese | 9,647 |
| Dollaro canadese | 1058,60 |
| Yen giapponese | 14,158 |
| Franco svizzero | 1210,92 |
| Scellino austriaco | 140,62 |
| Corona norvegese | 222,81 |
| Corona svedese | 210,87 |
| Marco finlandese | 325,32 |
| Dollaro australiano | 1019,65 |

**98A9606**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Assunzione di nuova denominazione della Congregazione terziarie domenicane di S. Sisto Vecchio, in Roma

Con decreto ministeriale 18 settembre 1998, la Congregazione delle terziarie domenicane di S. Sisto Vecchio ha assunto la nuova denominazione di Congregazione delle suore domenicane missionarie di S. Sisto, con sede in Roma.

**98A9523**

### Riconoscimento della personalità giuridica del monastero di S. Maria del Monte Carmelo delle Carmelitane scalze, in Barzio.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero di S. Maria del Monte Carmelo delle Carmelitane scalze, con sede in Barzio (Lecco), frazione Concenedo.

**98A9524**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25083 del 29 settembre 1998:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° dicembre 1995, in favore dei lavaoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Raccorderia Meridionale, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 36 dipendenti, per il periodo dal 1° agosto 1998 al 30 novembre 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 17 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25084 del 29 settembre 1998, in favore di un lavoratore dipendente dalla S.p.a. Travanut Strade, con sede in Codroipo (Udine) e unità di Codroipo (Udine), per un massimo di un dipendente, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 febbraio 1998 al 15 agosto 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è prorogata dal 16 agosto 1998 al 31 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di

fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25085 del 29 settembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller, con sede in Palermo e unità di Palermo, per un massimo di 275 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1998 al 15 dicembre 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 16 dicembre 1998 al 15 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25086 del 29 settembre 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 1999, della ditta S.p.a. Arioli, con sede in Gerenzano (Varese) e unità di Gerenzano (Varese).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Arioli, con sede in Gerenzano (Varese) e unità sede di Gerenzano (Varese), per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1998 con decorrenza 4 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25087 del 29 settembre 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 maggio 1998 al 2 maggio 1999, della ditta S.r.l. Palazzina Camiceria, con sede in Pontevico (Brescia) e unità di Pontevico (Brescia).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Palazzina Camiceria, con sede in Pontevico (Brescia) e unità di Pontevico (Brescia), per il periodo dal 3 maggio 1998 al 2 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1998 con decorrenza 3 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25088 del 29 settembre 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 giugno 1997 al 1° giugno 1998, della ditta S.a.s. Sole Italia di Prezioso Gennaro & C., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Sole Italia di Prezioso Gennaro & C., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1° dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 2 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25089 del 29 settembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cyanamid Italia (dal 1° dicembre 1997 Wyeth Lederle S.p.a.), con sede in Aprila (Roma) e unità di Catania, per il periodo dal 2 dicembre 1997 al 1° giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1998 con decorrenza 2 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25090 del 29 settembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barilla alimentare - Gruppo Barilla, con sede in Parma e unità di San Martino Buon Albergo (Verona), per il periodo dal 28 gennaio 1998 al 27 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1998 con decorrenza 28 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25091 del 29 settembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Sae Sadelmi S.p.a. (dal 1° maggio 1998 Abb Sae S.p.a.), con sede in Milano e unità di San Giorgio Jonico (Taranto), per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1998 con decorrenza 22 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25092 del 29 settembre 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 25 maggio 1998 al 24 maggio 1999, della ditta S.p.a. E.M.I.T. - Ercole Marelli Impianti Tecnologici, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. E.M.I.T. - Ercole Marelli Impianti Tecnologici, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 25 maggio 1998 al 24 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1998 con decorrenza 25 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25093 del 29 settembre 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 1999, della ditta S.p.a. Belotti, con sede in Genova e unità di Manasseno (Genova).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Belotti, con sede in Genova e unità di Manasseno (Genova), per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1998 con decorrenza 4 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25094 del 29 settembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 21 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Annunziata, con sede in Ceccano (Frosinone) e unità di Ceccano (Frosinone), per il periodo dall'8 giugno 1998 al 7 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1998 con decorrenza 8 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25095 del 29 settembre 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'11 agosto 1997 al 1° giugno 1998, della ditta S.r.l. E.L.I., con sede in Eraclea (Venezia) e unità di Cologno Monzese (Milano).

Parere comitato tecnico del 28 maggio 1998 e 28 luglio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, con effetto dall'11 agosto 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. E.L.I., con sede in Eraclea (Venezia) e unità di Cologno Monzese (Milano), per il periodo dall'11 agosto 1997 al 10 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1998 con decorrenza 11 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è prorogata dall'11 febbraio 1998 al 1° giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 11 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25108 del 7 ottobre 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 aprile 1997, con effetto dal 1° giugno 1996, in favore dei lavaoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità di S. Gregorio (Reggio Calabria), per un massimo di 14 dipendenti, per il periodo dal 1° giugno 1998 al 30 maggio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Con decreto ministeriale n. 25109 del 7 ottobre 1998:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 novembre 1996, con effetto dal 3 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deri-

ver, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 14 gennaio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 2 dipendenti, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 12 marzo 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;

3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 14 dipendenti, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 25 febbraio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;

4) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 15 dipendenti, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 2 maggio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;

5) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 23 dipendenti, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 30 aprile 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Con decreto ministeriale n. 25110 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 dicembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 5 dicembre 1997 con effetto dal 19 maggio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abb Adda, con sede in Lodi e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 19 maggio 1998 al 18 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1998 con decorrenza 19 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25111 del 7 ottobre 1998:

1) a seguito dell'aprovazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.A.N. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Capodichino (Napoli), per il periodo dal 19 ottobre 1997 al 31 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 19 ottobre 1997.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

2) a seguito dell'aprovazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 16 marzo 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1998 con effetto dal 23 giugno 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Compuprint, con sede in Caluso (Torino) e unità di Caluso (Torino), per il periodo dal 10 aprile 1998 al 22 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1998 con decorrenza 23 dicembre 1997.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;

3) a seguito dell'aprovazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 10 giugno 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 giugno 1998 con effetto dal 18 agosto 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pumex, con sede in Porticello (Messina) e stabilimento e uffici di Ponticello (Messina), per il periodo dal 18 febbraio 1998 al 17 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998 con decorrenza 18 febbraio 1998;

4) a seguito dell'aprovazione relativa al programma per conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 2 giugno 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Newcompel, con sede in Torino e unità di S. Damiano d'Asti (Asti), per il periodo dal 2 giugno 1998 al 1° dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 2 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25112 del 7 ottobre 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 gennaio 2000, della ditta S.p.a. Manifattura Perosa, con sede in Milano e unità di Perosa Argentina (Torino).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifattura Perosa, con sede in Milano e unità di Perosa Argentina (Torino), per il periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1998 con decorrenza 5 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25113 del 7 ottobre 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 dicembre 1997 al 19 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Fininc, con sede in Torino e unità di Torino.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fininc, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 15 dicembre 1997 al 14 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1998 con decorrenza 12 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25114 del 7 ottobre 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 dicembre 1997 al 14 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Inc General Contractor, con sede in Torino e unità di Borgomanero (Novara), Bra e Monta d'Alba (Cuneo) e Torino.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Inc General Contractor, con sede in Torino e unità di Borgomanero (Novara), Bra e Monta d'Alba (Cuneo) e Torino, per il periodo dal 15 dicembre 1997 al 14 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1998 con decorrenza 15 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25115 del 7 ottobre 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° aprile 1998 al 31 marzo 1999, della ditta S.p.a. Bongioanni Sarb Pensotti, con sede in Vignolo (Cuneo) e unità di Lonate Pozzolo (Varese) e Vignolo (Cuneo).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bongianni Sarb Pensotti, con sede in Vignolo (Cuneo) e unità di Lonate Pozzolo (Varese) e Vignolo (Cuneo), per il periodo dal 1° aprile 1998 al 30 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata l'11 maggio 1998 con decorrenza 1° aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25116 del 7 ottobre 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 17 luglio 1998 al 16 luglio 1999, della ditta S.p.a. Gabbiani G.D.G., con sede in Podenzano (Piacenza) e unità di Podenzano (Piacenza).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla

ditta S.p.a. Gabbiani G.D.G., con sede in Podenzano (Piacenza) e unità di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 17 luglio 1998 al 16 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1998 con decorrenza 17 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25117 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 10 giugno 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Acciaierie Megara, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1998 con decorrenza 22 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25118 del 7 ottobre 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 febbraio 1998 al 31 luglio 1999, della ditta S.p.a. Componenti presse, con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Grugliasco e Pont Canavese (Torino).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Componenti presse, con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Grugliasco e Pont Canavese (Torino), per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1º agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1998 con decorrenza 2 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25119 del 7 ottobre 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 febbraio 1998 al 31 luglio 1999, della ditta S.p.a. Sandretto industrie, con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Collegno (Torino).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sandretto industrie, con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Collegno (Torino), per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1º giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1998 con decorrenza 2 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25120 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 26 maggio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Industria precompressi vibrati - Inprevib, con sede in Torino e unità di Chivasso (Torino), per il periodo dal 20 aprile 1998 al 19 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1998 con decorrenza 20 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25121 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 26 maggio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Abb Sace, con sede in Bergamo e unità di Bergamo, Dalmine (Bergamo) e filiali periferiche, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 2 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1998 con decorrenza 2 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25122 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Ricagni condizionatori, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 3 giugno 1998 al 2 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 12 giugno 1998 con decorrenza 3 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25123 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale

in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Eurfashion, con sede in Macomer (Nuoro) e unità di Macomer (Nuoro), per il periodo dal 1º marzo 1998 al 31 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 1º aprile 1998 con decorrenza 1º marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25124 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 maggio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Neolt, con sede in Ponte S. Pietro (Bergamo) e unità di Ponte S. Pietro (Bergamo) e Valbrembo (Bergamo), per il periodo dal 9 agosto 1998 all'8 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 28 agosto 1998 con decorrenza 9 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25125 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 maggio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Smurfit Sisa - Gruppo J. Smurfit, con sede in Asti e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 20 novembre 1997 al 19 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1997 con decorrenza 20 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25126 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cementir, con sede in Roma e unità di Maddaloni (Caserta), per il periodo dal 2 marzo 1998 al 1º settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1998 con decorrenza 2 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25127 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 settembre 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Boghetti, con sede in Massa (Massa Carrara) e unità di Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 15 luglio 1994 al 21 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 22 maggio 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/93.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 febbraio 1995, n. 16902/9.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25128 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 giugno 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Carmine Russo, con sede in Cicciano (Napoli) e unità di Cicciano (Napoli), per il periodo dal 1º marzo 1997 al 28 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 1º marzo 1997.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25129 del 7 ottobre 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 27 gennaio 1998 al 23 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano e unità di filiale di Roma, Mandello del Lario (Como), Milano, Motta S. Anastasia (Catania).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano e unità di filiale di Roma, Mandello del Lario (Como), Milano, Motta S. Anastasia (Catania), per il periodo dal 27 gennaio 1998 al 26 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1998 con decorrenza 27 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25130 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 maggio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Magnaghi Milano, con sede in Milano e unità di Brugherio (Milano) e Milano, per il periodo dal 5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1998 con decorrenza 5 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25131 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 giugno 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. G.F.T., con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 16 maggio 1998 al 15 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1998 con decorrenza 16 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25132 del 7 ottobre 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 28 giugno 1996 al 27 giugno 1998, della ditta S.p.a. Dali dall'8 novembre 1996 Manifattura Miraglia, con sede in Carini (Palermo) e unità di Carini (Palermo).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dali dall'8 novembre 1996 Manifattura Miraglia, con sede in Carini (Palermo) e unità di Carini (Palermo), per il periodo dal 28 giugno 1996 al 27 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1996 con decorrenza 28 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25133 del 7 ottobre 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 9 febbraio 1998 all'8 febbraio 1999, della ditta S.p.a. Ansaldo Acque, con sede in Genova e unità di sede di Genova.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo Acque, con sede in Genova e unità sede di Genova, per il periodo dal 9 febbriao 1998 all'8 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1998 con decorrenza 9 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25134 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. G.E.B., con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 6 dipendenti, per il periodo dal 9 giugno 1998 all'8 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'I.N.P.G.I., sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 25137 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 maggio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Telestampa centro Italia, con sede in Oricola (L'Aquila) e unità di stabilimento di Oricola (L'Aquila), per un massimo di 24 dipendenti, per il periodo dal 31 luglio 1998 al 30 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'I.N.P.G.I., sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 25138 del 7 ottobre 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 maggio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti della S.p.a. Guida Monaci, con sede in Roma e unità di Roma, per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 10 maggio 1998 al 9 novembre 1998.

Con decreto ministeriale n. 25139 del 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Perego & Pozzi, con sede in Briosco (Milano) e unità di Molteno (Milano), per un massimo di 34 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è prorogata dal 27 gennaio 1999 al 26 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25140 del 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gema & Tecnomatic, con sede in Rivoli (Torino) e unità di Rivoli e Casine Vica (Torino), per un massimo di 9 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio 1998 al 13 novembre 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è prorogata dal 14 novembre 1998 al 13 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25141 del 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Della Schiava, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 33 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio 1998 al 13 novembre 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è prorogata dal 14 novembre 1998 al 23 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25142 del 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Della Schiava, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 33 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 dicembre 1997 al 13 maggio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 24615/1-2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25143 del 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enterprise, con sede in Milano e unità di Viareggio (Lucca), per un massimo di 42 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 agosto 1998 al 6 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25144 del 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pat 2, con sede in Aci S. Antonio contrada Lavinaio (Catania) e unità di Aci S. Antonio contrada Lavinaio (Catania), per un massimo di 45 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 maggio 1998 al 4 novembre 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è prorogata dal 5 novembre 1998 al 4 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25145 del 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Catanzaro, per un massimo di 31 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1998 al 25 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25146 del 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania) e unità in provincia di Campobasso, per un massimo di 31 dipendenti, unità in provincia di Catania, per un massimo di 406 dipendenti, unità in provincia di Macerata, per un massimo di 12 dipendenti, unità in provincia di Ravenna, per un massimo di 14 dipendenti, unità in provincia di Roma, per un massimo di 6 dipendenti, unità in provincia di Caltanissetta, per un massimo di 2 dipendenti, unità in provincia di Enna, per un massimo di 44 dipendenti, unità in provincia di Messina, per un massimo di 386 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1998 al 25 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

**98A9564**

### Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25096 del 29 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 28 aprile 1997 al 27 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei

lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami seta - Filature seriche riunite, dal 1° gennaio 1998 Botto Giuseppe e figli - Divisione cascami seta, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unità di Pomaretto (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 21 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. 14 novembre 1997 n. 23695.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami seta - Filature seriche riunite, dal 1° gennaio 1998 Botto Giuseppe e figli - Divisione cascami seta, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25097 del 29 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1° febbraio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Principal, con sede in Melito di Napoli (Napoli) e unità di Melito di Napoli (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 14 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 32 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Principal, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25098 del 29 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sils laterizi, con sede in Montalcino fraz. Torrenieri (Siena) e unità di Montalcino fraz. Torrenieri, (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 35 unità, di cui 28 operai da 36 a 25,20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 35 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sils laterizi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25099 del 29 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 21 maggio 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Big blu, con sede in Benevento e unità di Castellina in Chianti (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 7 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, su un organico complessivo di 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Big blu, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25100 del 29 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 10 febbraio 1998 al 9 febbraio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geosonda, con sede in Roma, magazzino di Monterotondo (Roma) e uffici di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità, su un organico complessivo di 104 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geosonda, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25101 del 29 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 16 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maxim, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Città di Castello (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 163 unità, di cui 19 lavoratori part-time da 20 a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 166 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maxim, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25102 del 29 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 16 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6,

comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di S. Giustino (Perugia) e unità di Perugia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 82 unità, su un organico complessivo di 83 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di S. Giustino, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25103 del 29 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 28 aprile 1998 al 27 aprile 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Botto Giuseppe e figli - Divisione cascami seta, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unità di Pomaretto (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Botto Giuseppe e figli - Divisione cascami seta, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25104 del 29 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 14 aprile 1998 al 13 aprile 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tanino Crisci, con sede in Milano e unità di Casteggio (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 58 unità, di cui 3 a part-time da 20 a 15 ore medie settimanali, di cui 1 a part-time da 35 a 30 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 75 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tanino Crisci, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25147 del 7 ottobre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 20 luglio 1998 al 19 luglio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gianangeli con sede in fraz. Ponte Valleceppi (Perugia) e unità di Ponte Valleceppi (Perugia) s.s. E/45 n. 62, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 9 unità, su un organico complessivo di 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gianangeli, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25148 del 7 ottobre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 24 giugno 1998 al 19 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto di vigilanza e trasporto valori «La Ronda», con sede in Potenza e unità di Potenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 63 unità, su un organico complessivo di 76 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto di vigilanza e trasporto valori «La Ronda», a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla corte dei Conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25149 del 7 ottobre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1996 al 31 agosto 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Stic, dal 16 giugno 1997 T.D. Carta S.r.l., con sede in Capannori Lunata (Lucca) e unità di Borgo a Mozzano (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 3 unità, su un organico complessivo di 28 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sp.a. Nuova Stic, dal 16 giungo 1997 T.D. Carta S.r.l., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

**98A9565**

# MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

**Approvazione del nuovo statuto dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori olivicoli denominata «Consorzio nazionale degli olivicoltori» (C.N.O.), in Roma.**

Con decreto ministeriale n. 9891571 del 13 ottobre 1998 è stato approvato il nuovo statuto sociale dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori olivicoli denominata «Consorzio nazionale degli olivicoltori» (C.N.O.), con sede in Roma, via Piave n. 8, statuto adottato con assemblea straordinaria del 15 maggio 1998.

**98A9526**

# BANCA D'ITALIA

**Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza della Murchio Sim & Co. S.p.a., in Milano.**

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 15 ottobre 1998, ha nominato il sig. dott. Fausto Casarano ed il sig. dott. Giorgio Colombini commissari straordinari, e i sigg. dott. Gianni Fini, avv. Gino Nardozzi Tonielli e dott. Fabio Salina componenti il comitato di sorveglianza della Murchio Sim & Co. S.p.a., con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria, su proposta della Consob, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 ottobre 1998.

**98A9527**

# FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

**Avviso agli obbligazionisti**

1) Prestito obbligazionario 1985/2000 ind. di nominali lire 1.000 mld III em. (UIC 13853);

dal 1° novembre 1998 è pagabile la cedola n. 27 relativa al semestre maggio 1998-ottobre 1998 nella misura del 2,15%.

2) Prestito obbligazionario 1994/2004 ind. di nominali lire 1.000 mld. (UIC 50816);

dal 21 ottobre 1998 è pagabile la cedola n. 19 relativa al trimestre 21 luglio-20 ottobre 1998 nella misura dell'1,30% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Le cedole sono pagabili presso le sottoindicate banche: Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle province lombarde S.p.a. - Rolo Banca S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

*Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato III emissione.*

Si comunica inoltre che:

*a)* per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi dei mesi di agosto e settembre 1998, è risultato pari al 3,86356%;

*b)* per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di agosto e settembre 1998, è risultato pari al 3,77899%;

*c)* la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari a 3,80718%, pari al tasso semestrale equivalente, arrotondato allo 0,05 più vicino, dell'1,8858%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre ottobre 1998-maggio 1999, scadenza 1° maggio 1999, cedola n. 28, un interesse dell'1,90%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il ventottesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della cedola n. 28 (0,190%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 13,345%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

*Prestito obbligazionario 1994/2004 indicizzato.*

Il tasso di interesse trimestrale posticipato per la cedola n. 20, pagabile dal 21 gennaio 1999, resta fissato nella misura dell'1,25% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR). La quotazione del RIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters (attualmente RIBO), nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% più vicino:

$$T = (RIBOR + 1)^{(0,25)} - 1$$

dove T è il tasso trimestrale equivalente e RIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

---

*N.B.* — Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

**98A9590**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**

**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | **L.** | **484.000** |
| - semestrale | **L.** | **275.000** |

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | **L.** | **396.000** |
| - semestrale | **L.** | **220.000** |

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | **L.** | **110.000** |
| - semestrale | **L.** | **66.000** |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | **L.** | **102.000** |
| - semestrale | **L.** | **66.500** |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | **L.** | **260.000** |
| - semestrale | **L.** | **143.000** |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | **L.** | **101.000** |
| - semestrale | **L.** | **65.000** |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | **L.** | **254.000** |
| - semestrale | **L.** | **138.000** |

**Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | **L.** | **1.045.000** |
| - semestrale | **L.** | **565.000** |

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | **L.** | **935.000** |
| - semestrale | **L.** | **495.000** |

*Integrando con la somma di* **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | **L.** | **1.500** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1.500** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | **L.** | **2.800** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1.500** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1.500** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1.500** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **L.** | **154.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1.500** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **L.** | **100.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | **L.** | **8.000** |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
### (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | **L.** | **1.300.000** |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | **L.** | **1.500** |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | **L.** | **4.000** |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **L.** | **451.000** |
| Abbonamento semestrale | **L.** | **270.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1.550** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189